



(...) traduzione DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all'accertamento della violazione dell'Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

2) Valutazione della Corte

a) Articolo 8

(i) principi generali

159. Mentre lo scopo essenziale dell'Articolo 8 è quello di proteggere gli individui nei confronti di una interferenza arbitraria a opera delle pubbliche autorità, esso può anche imporre a uno Stato determinate obbligazioni positive per assicurare un effettivo rispetto dei diritti protetti dall'Articolo 8 (v., tra altri precedenti, *X and Y v. the Netherlands*, 26 Marzo 1985, § 23, Series A no. 91; *Maumousseau and Washington v. France*, no. 39388/05, § 83, 6 Dicembre 2007; *Söderman v. Sweden*[GC], no. 5786/08, § 78, ECHR 2013; e *Hämäläinen v. Finland* (GC), no. 37359/09, § 62, ECHR 2014). Questi obblighi possono includere l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita privata o la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali (v., *inter alia*, *S.H. and Others v. Austria* [GC], no. 57813/00, §87, ECHR 2011, e *Söderman, supra*, § 78).

160. I principi applicabili per valutare gli obblighi positivi e quelli negativi di uno Stato ai sensi della Convenzione sono simili. Si deve avere riguardo all'equo contemperamento che deve essere effettuato tra gli interessi confliggenti dell'individuo e della comunità nel suo complesso,

poiché gli scopi di cui al secondo paragrafo dell'Articolo 8 sono di una certa rilevanza (v. *Gaskin v. the United Kingdom*, 7 July 1989, §42, Series A no. 160, e *Roche v. the United Kingdom* [GC], no. 32555/96, § 157 ECHR 2005)

161. La nozione di “rispetto” non è nettamente definita, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi positivi: avendo riguardo alla diversità delle pratiche seguite e delle situazioni esistenti negli Stati contraenti, i requisiti di questa nozione sono destinati a variare considerevolmente da caso a caso (v. *Christine Goodwin v. the United Kingdom* [GC], no. 28957/95, § 72, ECHR 2002-VI).

Nondimeno alcuni fattori sono stati considerati rilevanti per la valutazione del contenuto di quegli obblighi positivi incombenti agli Stati (v. *Hämäläinen*, cit., §66). Nel presente caso è rilevante l'impatto su un ricorrente di una situazione dove sussiste una discrepanza tra la realtà sociale e la legge, dovendosi considerare la coerenza delle pratiche amministrative e legislative all'interno dell'ordinamento nazionale come un fattore importante nella valutazione condotta ai sensi dell'Articolo 8 (v., *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, cit., §§ 77-78; *I. v. the United Kingdom*[GC], no. 25680/94, § 58, 11 July 2002, e *Hämäläinen*, cit.,§66).

Altri fattori si riferiscono all'impatto del preteso obbligo positivo in questione sullo Stato interessato. La questione qui è se l'asserito obbligo sia limitato e preciso ovvero ampio e indeterminato (v. *Botta c. Italia*, 24 Febbraio 1998, § 35, Reports 1998-I) ovvero sulla dimensione di ogni possibile onere che l'obbligo imporrebbe allo Stato (v. *Christine Goodwin*, cit., §§ 86-87).

162. Gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento nell'adempire i loro obblighi positivi ai sensi dell'Articolo 8. Nel determinare l'ampiezza di quel margine devono prendere in considerazione alcuni fattori. Nel contesto della vita privata la Corte ha considerato che laddove sia in gioco un aspetto particolarmente importante per l'esistenza e/o l'identità di un individuo il margine concesso allo Stato sia ristretto (v. ad es. *X and Y*, cit., §§24 e 27; *Christine Goodwin*, cit., § 90; v. anche *Pretty v. the United Kingdom*, no. 2346/02, § 71, ECHR 2002-III).

Tuttavia, laddove non vi sia un *consensus* all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, o quanto all'importanza relativa degli interessi in gioco, o quanto ai mezzi migliori di proteggerlo, in particolare dove il caso suscita questioni moralmente e politicamente sensibili, il

marginale è destinato ad essere più ampio (v. *X, Y and Z v. the United Kingdom*, 22 Aprile 1997, § 44, Reports 1997-II; *Fretté v. France*, no. 36515/97, § 41, ECHR 2002-I; e *Christine Goodwin*, cit., § 85). Solitamente vi è un margine ampio se si richiede allo Stato di trovare un punto di equilibrio tra interessi in conflitto, privati e pubblici o diritti derivanti dalla Convenzione, (v. *Fretté*, cit., § 42; *Odièvre v. France*[GC], no. 42326/98, §§44-49, ECHR 2003-III; *Evans v. the United Kingdom*[GC], no. 6339/05, §77, ECHR 2007-I; *Dickson v. the United Kingdom* [GC], no. 44362/04, §78, ECHR 2007-V; e *S.H. and Others*, cit., § 94).

(ii) *La recente giurisprudenza rilevante e l'oggetto della presente causa*

163. La Corte è già stata investita da ricorsi concernenti la mancanza di riconoscimento delle unioni omosessuali. Tuttavia, nel recentissimo caso *Schalk and Kopf v. Austria*, nel momento in cui la Corte ha reso il proprio giudizio i ricorrenti avevano già ottenuto l'opportunità di costituire una partnership registrata. Così la Corte dovette semplicemente determinare se lo Stato resistente avesse dovuto munire i ricorrenti di un metodo alternativo di riconoscimento legale della loro partnership prima di quando lo fece, cioè prima del 1 gennaio 2010. Dopo aver notato l'emersione di un *consensus* europeo in rapido sviluppo nel decennio precedente, ma che non vi era ancora una maggioranza di Stati che prevedesse il riconoscimento legale delle coppie omosessuali, al tempo 19 Stati, la Corte considerò che l'ambito in questione fosse un'area di diritti in evoluzione senza un *consensus* stabilito, dove gli Stati godevano di un margine di apprezzamento quanto al tempo in cui introdurre i cambiamenti legislativi (§ 105). Così la Corte concluse che, benché non fosse all'avanguardia, il legislatore austriaco non potesse essere censurato per non avere approvato la legge sulla partnership registrata prima del 2010 (§ 106). In quel caso, la Corte riteneva anche che l'Articolo 14 in combinato disposto con l'Articolo 8 non imponesse agli Stati contraenti un obbligo di accordare alle coppie omosessuali l'accesso al matrimonio (*ibid.* §101).

164. Nel presente caso i ricorrenti non hanno, a tutt'oggi, la possibilità di costituire un'unione civile o una partnership registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. Pertanto la Corte deve determinare se l'Italia alla data della presente analisi, cioè nel 2015, abbia o meno di adempiere l'obbligo

positivo per assicurare il rispetto della vita familiare e privata dei ricorrenti, in particolare attraverso la previsione di un quadro legale che consenta loro di avere la loro relazione riconosciuta e protetta ai sensi della legge nazionale.

(iii) *Applicazione dei principi generali al caso di specie*

165. La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione (v. *Schalk and Kopf*, § 99, e *Vallianatos*, §§78 e 81, cit.). Ne segue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di un riconoscimento legale e della protezione della loro relazione.

166. Quella stessa necessità, così come la volontà di prendere provvedimenti in ordine ad essa è stata espressa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha raccomandato che il Comitato dei ministri inviti gli Stati membri, tra l'altro, "ad adottare una legislazione che preveda le partnership registrate" già ben 15 anni fa e più recentemente dal Comitato dei ministri (nella sua raccomandazione CM/Rec(2010)5), che ha invitato gli Stati membri, ove legislazione nazionale non riconoscesse o non attribuisse diritti e obblighi alle partnership omosessuali registrate di considerare la possibilità di munire le coppie omosessuali di mezzi legali o di altro genere per risolvere i problemi pratici relativi alla realtà sociale in cui vivono.

167. La Corte nota che i ricorrenti nel presente caso, non avendo la possibilità di sposarsi, non hanno avuto la possibilità di accedere ad un quadro giuridico specifico come quello delle unioni civili o delle partnership registrate, in grado di munirli del riconoscimento del loro stato e di garantire loro determinati diritti rilevanti per una coppia che si trovi in una relazione stabile e duratura.

168. La Corte esamina la situazione dei ricorrenti all'interno dell'ordinamento nazionale italiano. Per quanto riguarda la registrazione delle unioni omosessuali dei ricorrenti con i registri locali per le unioni civili, la Corte nota che dove ciò è possibile (in meno del 2% dei Comuni esistenti) questa misura ha un valore meramente simbolico ed è rilevante

solo a fini statistici; non conferisce ai ricorrenti nessuno stato civile ufficiale e in nessun modo accorda diritti di qualsiasi genere alle coppie omosessuali. È anche priva di qualunque valore probatorio (di una unione stabile) di fronte alle Corti nazionali (v. paragrafo 115 *supra*).

169. L'attuale status dei ricorrenti nel contesto legale interno può essere considerato soltanto una unione “*de facto*”, che può essere regolata da certi accordi contrattuali privati dallo scopo limitato. Per quanto riguarda gli accordi di coabitazione menzionati, la Corte nota che mentre essi prevedono alcuni accordi domestici relativi alla coabitazione, tali accordi privati mancano di provvedere ad alcuni bisogni essenziali che sono fondamentali per il regime di una relazione tra una coppia di persone in una unione stabile ed esclusiva, come per esempio, *inter alia*, i diritti e gli obblighi reciproci che essi hanno l'uno nei confronti dell'altro inclusi l'assistenza morale e materiale, le obbligazioni alimentari ed i diritti ereditari (cfr. *Vallianatos*, §81 in fine, e *Schalk and Kopf*, § 109, cit.). Il fatto che lo scopo di tali contratti non sia quello del riconoscimento e della tutela della coppia è evidente dal fatto che essi sono aperti a chiunque coabiti indipendentemente che si tratti di una coppia in una relazione stabile ed esclusiva. Inoltre, tali contratti esigono che le persone coabitino; tuttavia, la Corte ha già rilevato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla coabitazione. Invero nel mondo globalizzato di oggi varie coppie sposate o in partnership registrata, sperimentano periodi durante i quali conducono la loro relazione a distanza avendo necessità di mantenere la propria residenza in paesi diversi per ragioni professionali o di altro genere. La Corte considera che tale fatto in sé non ha rilevanza sull'esistenza di una relazione stabile ed esclusiva e sulla necessità che essa sia protetta. Ne segue che, pur prescindendo dal fatto che gli accordi di coabitazione non erano nemmeno disponibili ai ricorrenti prima del dicembre 2013, gli stessi non possono essere considerati come accordanti il riconoscimento e la tutela indispensabile per le unioni dei ricorrenti.

170. Inoltre, non è stato provato che le corti nazionali possano pronunciare un accertamento di riconoscimento formale, né il Governo ha spiegato quali sarebbero state le implicazioni di un siffatto accertamento. Mentre le Corti nazionali hanno ripetutamente sostenuto la necessità di assicurare protezione per le coppie omosessuali e di evitare un trattamento discriminatorio, attualmente i ricorrenti, così come altri nella loro posizione, al fine di ricevere tale protezione, devono sollevare numerose identiche

questioni presso le Corti nazionali e probabilmente anche presso la Corte Costituzionale (v. paragrafo 16 *supra*) alla quale non hanno accesso diretto (v. *Scoppola v. Italy* no. 2 [GC], n. 10249/03, § 70, 17 Settembre 2009). Dalla giurisprudenza portata all'attenzione della Corte, traspare che mentre il riconoscimento di determinati diritti è stato rigorosamente sostenuto, altre materie connesse con le unioni omosessuali rimangono nell'incertezza, dato che, come ripetutamente affermato dal Governo, le corti rendono decisioni caso per caso. Il governo ha anche ammesso che la protezione delle unioni omosessuali ha ricevuto una maggiore accettazione in determinati apparati dello Stato piuttosto che in altri. A questo proposito si è anche notato che il Governo ha esercitato con ostinazione il suo diritto a opporsi a tali domande (vedi per esempio l'appello contro la decisione del Tribunale di Grosseto) e così mostrando uno scarso appoggio per le decisioni dalle quali esse dipendono.

171. Come indicato dalla ARCD¹, la legge contempla esplicitamente il riconoscimento di un partner omosessuale in circostanze estremamente limitate (v. paragrafo 146 *supra*). Ne segue che anche le più ordinarie necessità che sorgano nel contesto di una coppia omosessuale devono essere determinate dal giudice, nelle incerte circostanze sopra menzionate. Nell'opinione della Corte la necessità di ricorrere ripetutamente alle Corti nazionali per invocare l'eguaglianza di trattamento rispetto a ciascuno dei molteplici aspetti che interessano i diritti e i doveri tra i membri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario sovraccarico come quello italiano, si rivela già un ostacolo non insignificante rispetto agli sforzi dei ricorrenti di ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato da uno stato di incertezza.

172. Da quanto sopra consegue che la tutela attualmente disponibile non soltanto appare carente di contenuto, in quanto omette di provvedere per le necessità basilari che sono rilevanti per una coppia in una relazione stabile e duratura, ma è anche non sufficientemente stabile - dipende dalla coabitazione, come anche dall'atteggiamento del giudice o talvolta dell'autorità amministrativa nel contesto di un Paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario (v. *Torri and Others v. Italy*, (dec.), nos. 11838/07 and 12302/07, § 42, 24 gennaio 2012). A questo proposito la Corte ribadisce che la coerenza delle pratiche legali e amministrative

¹ Associazione Radicale Certi Diritti, NdT

all'interno delle prassi giuridiche nazionali va considerata come un fattore importante nella valutazione condotta ai sensi dell'Articolo 8.

173. In relazione ai principi generali menzionati nel paragrafo 161, la Corte osserva che dal superiore esame del contesto nazionale risulta esistere un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti, che per la maggior parte vivono la loro relazione apertamente in Italia, e la legge che non consente loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Nell'opinione della Corte un obbligo di prevedere il riconoscimento e la protezione delle unioni omosessuali, e così di consentire alla legge di riflettere le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano, sia esso legislativo, amministrativo o di altro genere. Inoltre, tale legislazione darebbe risposta ad un'importante bisogno sociale - come osservato dalla ARCD, le statistiche nazionali ufficiali dimostrano che ci sono circa un milione di omosessuali (o bisessuali) nella sola Italia centrale.

174. Alla luce delle superiori considerazioni la Corte ritiene che, in assenza del matrimonio, le coppie omosessuali, come i ricorrenti, hanno un interesse specifico ad ottenere la facoltà di costituire una forma di unione civile o partnership registrata, dal momento che questo sarebbe il modo più appropriato in cui potrebbero vedere legalmente riconosciuta la loro relazione e che garantirebbe loro la rilevante tutela -nella forma dei diritti fondamentali spettanti ad una coppia in una relazione stabile ed esclusiva-, senza ostacoli non necessari. Inoltre la Corte ha già ritenuto che tali civil partnerships hanno un valore intrinseco per le persone nella posizione dei ricorrenti, indipendentemente dagli effetti giuridici, limitati o estesi che siano, che esse produrrebbero (cfr. *Vallianatos*, cit, §81). Questo riconoscimento arrecherebbe inoltre un senso di legittimazione alle coppie omosessuali.

175. La Corte ribadisce che, nel valutare gli obblighi positivi di uno Stato si deve avere riguardo all'equo contemperamento che deve essere tracciato tra gli interessi in conflitto dell'individuo e della comunità nel suo complesso. Avendo identificato in precedenza gli interessi degli individui in gioco, la Corte deve procedere a valutarli nei confronti degli interessi della comunità.

176. Nondimeno, a questo riguardo, la Corte nota che il Governo italiano ha omesso di evidenziare in modo esplicito ciò che a sua opinione corrisponderebbe agli interessi della comunità nel suo complesso. Il Governo tuttavia ha ritenuto che “era necessario tempo per raggiungere una

graduale maturazione di una comune visione della comunità nazionale sul riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”. Il Governo ha fatto anche riferimento “alle diverse sensibilità su una questione sociale talmente delicata e profondamente avvertita” e alla ricerca di un “unanime consenso di differenti correnti di pensiero e di sentire anche di ispirazione religiosa presenti nella società”. Allo stesso tempo il Governo ha categoricamente negato che l'assenza di un quadro giuridico specifico che preveda il riconoscimento della tutela delle unioni omosessuali tenterebbe di proteggere il concetto tradizionale della famiglia o la morale sociale. Il Governo invece si è affidato al proprio margine di apprezzamento nella scelta dei tempi e dei modi di uno specifico quadro giuridico, ritenendo di essere il soggetto più in grado di valutare il modo di sentire della propria comunità.

177. Per quanto riguarda l'ampiezza del margine di apprezzamento, la Corte nota che dipende da vari fattori. Mentre la Corte può accettare che la materia oggetto del presente caso possa essere collegata a questioni morali o etiche che consentono un più ampio margine di apprezzamento in assenza di *consensus* tra gli Stati membri, nota che il presente caso non si occupa di certi di determinati e specifici diritti “supplementari” (nel senso di opposti a basilari) che possano o non possano sorgere da un'unione e che possano essere soggetti ad una aspra controversia alla luce della loro dimensione sensibile. A questo proposito la Corte ha già ritenuto che gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il preciso status conferito da metodi alternativi di riconoscimento ed ai diritti e gli obblighi derivanti da siffatte unioni o partnership registrate (v. *Schalk nd Kopf*, cit, §§ 108-109). Invero il caso di specie concerne esclusivamente la necessità generale di un riconoscimento giuridico e la protezione essenziale dei ricorrenti come coppie omosessuali. La Corte ritiene che questi ultimi siano aspetti dell'esistenza e dell'identità di un individuo a cui dovrebbe applicarsi il relativo margine di apprezzamento.

178. In aggiunta a quanto sopra è importante per la valutazione della Corte anche la tendenza al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che ha continuato a svilupparsi rapidamente in Europa dal giudizio della Corte *Schalk and Kopf*. Attualmente una stretta maggioranza degli Stati del consiglio d'Europa (24 su 47, v. paragrafo 55 *supra*) hanno legiferato in favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. Lo stesso rapido sviluppo può essere notato su scala globale con particolare

riferimento ai paesi nelle Americhe e dell'Australia (v. paragrafi 65 e 135 *supra*). Le informazioni disponibili vanno così a dimostrare una tendenza continuativa verso il riconoscimento giuridico (su scala) internazionale, al quale la Corte non può che attribuire importanza (v., *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, § 85, e *Vallianatos*, §91, cit.).

179. Ritornando alla situazione in Italia, la Corte osserva che, se il Governo è usualmente nelle condizioni migliori per valutare gli interessi della comunità, nel caso presente il legislatore italiano non sembra avere dato particolare importanza alle indicazioni poste dalla comunità nazionale comprese la popolazione in generale e le più alte autorità giudiziarie in Italia.

180. La Corte nota che in Italia alla necessità di riconoscere e tutelare tale relazione è stato dato un alto profilo dalle supreme autorità giudiziarie inclusa la Corte costituzionale e la Corte di cassazione. Si fa in particolare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale numero 138 del 2010 nella causa dei due primi ricorrenti², le conclusioni della quale furono ribadite in una serie di decisioni successive negli anni seguenti (v. alcuni esempi al paragrafo 45 *supra*). In tali casi la Corte Costituzionale ha ripetutamente ed esplicitamente invocato il riconoscimento giuridico dei diritti e dei doveri relativi alle coppie omosessuali (v., *inter alia*, il paragrafo 16 *supra*), una misura che potrebbe essere adottata solo dal Parlamento.

181. La Corte osserva che tale espressione riflette i sentimenti della maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato da statistiche ufficiali (v. paragrafo 144 *supra*). Le statistiche prodotte indicano che c'è nella popolazione italiana un'accettazione da parte della gente comune delle coppie omosessuali come anche un appoggio popolare per il riconoscimento della loro tutela.

182. Invero, nelle sue osservazioni di fronte a questa Corte, lo stesso Governo italiano non ha negato la necessità di una tale tutela, argomentando che non era limitata al mero riconoscimento (v. paragrafo 128 *supra*), necessità che inoltre, ammetteva il Governo, cresceva continuamente in popolarità nella comunità italiana (v. paragrafi 130 *supra*).

183. Nondimeno, a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 *supra*), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa.

² Oliari e X, NdT

184. A questo riguardo la Corte ricorda che, sebbene in un contesto differente, ha previamente deciso che un tentativo premeditato di impedire l'esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l'autorità dell'autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione (v. *Broniowski v. Poland* [GC], no. 31443/96, § 175, ECHR 2004-V). Mentre la Corte è consapevole dell'importanza delle importanti differenze giuridiche e di fatto tra la causa *Broniowski* e il presente caso, nondimeno ritiene che in questo caso il legislatore volontariamente o in difetto della necessaria determinazione ha lasciato inascoltati i ripetuti appelli delle Supreme Corti d'Italia. Invero, il presidente della Corte costituzionale stesso, nella relazione annuale della Corte, lamentava la mancanza di una risposta da parte del legislatore alla pronuncia della Corte costituzionale nel caso dei primi due ricorrenti (v. paragrafo 43 *supra*). La Corte ritiene che questa ripetuta omissione del legislatore di tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale o delle raccomandazioni che in esse si riferivano alla coerenza con la Costituzione, per un significativo periodo di tempo, potenzialmente indebolisce le responsabilità del potere giudiziario e nel presente caso ha lasciato le persone interessate in una situazione di incertezza giuridica che deve essere presa in considerazione.

185. In conclusione, nell'assenza di un interesse prevalente della comunità allegato dal Governo italiano contro il quale equilibrare i fondamentali interessi dei ricorrenti sopra identificati, e alla luce delle conclusioni delle Corti nazionali sulla materia, che sono rimaste inascoltate, la Corte ritiene che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che ai ricorrenti fosse disponibile uno specifico quadro legale che prevedesse il riconoscimento per la tutela delle loro unioni omosessuali.

186. Per concludere diversamente, oggi, la Corte dovrebbe rifiutare di tenere conto della situazione in cambiamento dell'Italia e dovrebbe essere riluttante nell'applicazione della Convenzione in un modo che fosse pratico ed effettivo.

187. Vi è conseguentemente stata una violazione dell'Articolo 8 della Convenzione.

188. Avuto riguardo alle sue conclusioni ai sensi dell'Articolo 8 la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se in questo caso vi sia anche stata una violazione dell'Articolo 14 in combinato disposto con l'Articolo 8.

(...)